

## ORDINANZA

Atteso che :

- con, con sentenza del 9.10.2002, il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda avanzata da Felici Anna Maria nei confronti dell'INPS, volta al riconoscimento del proprio diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal 1.12.1998 al 15.5.1999, dichiarando irripetibili le spese di lite.
- con sentenza del 22.4.2009, la Corte di Appello di Roma respingeva il gravame della lavoratrice, sostenendo che, in riferimento a domanda del 30.10.1997, a ricorso amministrativo proposto il 15.1.1999 e ad azione giudiziaria intrapresa il 28.10.1999, era maturata la prescrizione annuale ex lege 138/43, in quanto l'inizio della decorrenza del termine breve annuale doveva farsi coincidere, ex art. 2935 c.c., con il giorno in cui si perfezionavano i requisiti costitutivi del diritto - effetto di interruzione del termine con effetto istantaneo – e che la durata del procedimento amministrativo non incidiva sul predetto termine in mancanza di specifica previsione; rilevando, in particolare, che doveva ritenersi maturato il termine di prescrizione, atteso il decorso del termine annuale in epoca antecedente alla stessa proposizione del ricorso amministrativo del 15.1.1999 e che il provvedimento amministrativo del 19.10.1998 non poteva in alcun modo ritenersi interruttivo del corso della prescrizione perché l'effetto interruttivo poteva riconoscersi solo all'accertamento del diritto e non anche alla reiezione;
- che la Felici ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, a cui l'INPS ha resistito con controricorso;
- in particolare la ricorrente si è doluta che la Corte territoriale non abbia considerato che l'INPS avrebbe dovuto provvedere sulla domanda della lavoratrice entro 90 o 120 giorni (domanda amministrativa del 30.10.1997) e che, pertanto, il provvedimento negativo implicito (silenzio rifiuto) doveva datarsi 31.1.1998 o 28.2.1998 e che, in conseguenza di tanto, essendo stato il ricorso amministrativo proposto il 15.1.1999, il suo diritto non poteva considerarsi prescritto ;
- con ordinanza interlocutoria del 18.7.2008 questa sezione aveva già rimesso altra causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando nella giurisprudenza della sezione un contrasto circa gli effetti sospensivi della prescrizione, da riconoscersi alla domanda di pagamento delle prestazioni del Fondo, specificando che in alcune pronunce (cfr. Cass , nn. 9286/2003; 21595/2004) questa Corte aveva

ritenuto l'applicabilità del disposto dell'ultimo comma dell'art. 97 rdl 1827/35, convertito in legge n. 1155/36, in base al quale *"il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione"*, siccome non modificato dalla sopravvenuta normativa in tema di ricorsi amministrativi ( arttt. 44, 45 e 46 dpr 639/70 dapprima, art. 46 legge 88/89 successivamente) enunciando il principio di diritto secondo cui *" In tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, secondo la previsione dell'art. 2, comma quinto, D. Lgs. n. 80 del 1992, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, ai sensi degli artt. 25 e 46 legge n. 88 del 1989, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, cosicchè il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione"* ( Cass. 21595/2004 cit.), laddove un diverso orientamento ha ritenuto che nessuna efficacia può riconoscersi alla previsione sospensiva dell'art. 97 del R.D.L. n. 1827 del 1935, trattandosi di disposizione – contenuta nella disciplina dei ricorsi, ivi prevista all'interno del titolo terzo ("ricorsi e controversie") – abrogata, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, a seguito dell'intervenuta nuova regolamentazione dell'intera materia del "contenzioso amministrativo", ad opera, dapprima, del d.P.R. n. 639 del 1970 (artt. 44-46, inseriti all'interno del titolo terzo "ricorsi e controversie in materia di prestazioni") e, poi, dalla legge n. 88 del 1989 (art. 46, intitolato "contenzioso in materia di prestazioni", che al comma primo ha abrogato la precedente disciplina dettata dagli artt. 44-47 del d. P.R: n. 638 del 1970 cit.), non assumendo rilievo che, in altri procedimenti contenziosi relativi al riconoscimento di prestazioni analoghe, la legge preveda la sospensione della prescrizione (cfr. art. 111 d.P.R: n. 1124 del 1965); inoltre, la stessa previsione di improcedibilità della domanda giudiziale prima della definizione del procedimento amministrativo e del decorso dei termini all'uopo fissati è destinata ad operare esclusivamente in relazione alla proposizione della domanda giudiziale, non potendo incidere sulla determinazione del decorso della prescrizione, atteso che il diritto agli accessori, in caso di ritardo nell'erogazione della prestazione, può essere fatto valere al centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa, mentre la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto e non costituisce un impedimento al suo esercizio (cfr. cass. nn. 8533/2006; 8134/2006);

- con decisione del 17.9.-2009 n. 19992, le Sezioni Unite, ritenendo che la questione relativa al decorso del termine di decadenza di cui all'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, pure rimessa all'esame, costituisse autonomo fondamento della decisione impugnata e che era superfluo l'esame anche dell'ulteriore questione attinente alla prescrizione, ometteva di decidere sul contrasto evidenziato in materia;

rilevato che la situazione di fatto cui ha riguardo la presente controversia appare caratterizzata da una incoerenza delle date indicate, in quanto il periodo di astensione obbligatoria (1.12.1998 – 16.5.1999) non si concilia con quella dell'istanza con la quale si richiede la relativa indennità, pure considerando la diversa data (30.12.1997) indicata in udienza dal procuratore della parte ricorrente, atteso che non è plausibile che il parto sia avvenuto nel febbraio 1999, a distanza di oltre un anno dalla domanda e dovendo, quindi, presumibilmente ritenersi errata l'indicazione del periodo di astensione obbligatoria, probabilmente coincidente con quello dal 1.12.1997-15.5.1998; che, tuttavia, sia che sia errata l'indicazione della data della domanda, sia che sia errata quella del periodo di astensione per maternità, i termini della questione non cambiano, atteso che, comunque, dalla data della domanda sino a quella del ricorso amministrativo deve ritenersi decorso più di un anno se il termine di prescrizione non rimane sospeso, ovvero meno di un anno se vanno computati, come ritiene la ricorrente, i termini per la formazione del silenzio rifiuto;

ritenuto che, stante la particolare importanza della questione inerente al decorso del termine di prescrizione, oggetto del surricordato permanente contrasto, appare opportuno rimettere il ricorso al Primo Presidente, perché valuti la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione dello stesso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma secondo, cpc;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegnarla alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma 3.2.2011

**Il Funzionario Giudiziaro Dott.ssa Ciria SCARFELLA**  
*Anna Scarfella*  
**Depositato in Cancelleria**  
oggi, 11 MAR 2011  
**Il Funzionario Giudiziaro Dott.ssa Ciria SCARFELLA**  
*Anna Scarfella*

Il Presidente  
*Fabrizio Maria Lomonaco*

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO,  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA  
O DIRITTO AI SENSI DELLA  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 302**